IV H
TRIBUNALE DI
RAVENNA
FASCICOLI (aa. 1940 - 1942)
PENALI - INIZIO

CLIONET
PER UN SENSO DEL TEMPO E DEI LUOGHI
numero 10, anno 2026

LO SGUARDO DEL POTERE: STUPRI NELLE CARTE DELL'ARCHIVIO DI STATO DI RAVENNA

The gaze of power: rape in the documents of the Ravenna State Archives

Martina Fabbri

Doi: 10.30682/clionet2610x

Abstract
L'articolo tratta dell'evoluzione del trattamento dello stupro nelle aule di tribunale della provincia di Ravenna tra gli anni Trenta dell'Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento. Dalla presentazione di alcuni casi descritti in documenti giudiziari dell'Archivio di Stato di Ravenna, emerge la continuità di certi criteri di giudizio che rendevano difficile credere alla donna vittima di stupro. Infine, la ricerca riflette sul perché di questi criteri, rimasti così radicati per oltre un secolo.

This article examines the evolution of how rape was prosecuted and sentenced in the courtrooms of the province of Ravenna between the 1830s and the 1960s. Through the presentation of some cases discovered in judicial documents of the Ravenna State Archives, the article highlights the continuity of certain adjudicative criteria that made it difficult to believe women who were victims of rape. Finally, the study offers a reflection on the origins of these ideas, which remained so deeply entrenched for over a century.

Keywords: stupro, *vis grata puellae*, *infirmitas sexus*, violenza di genere, sentenze.
Rape, vis grata puellae, infirmitas sexus, gender-based violence, court rulings.

Martina Fabbri ha conseguito nel 2025 la laurea magistrale in Scienze storiche presso l'Università di Bologna a pieni voti, con una tesi in formazioni sociali contemporanee riguardante l'evoluzione della legislazione italiana in materia di parità di genere. Attualmente, è attiva presso realtà del territorio ravennate che si occupano di combattere gli stereotipi di genere e promuovere la libertà e l'autodeterminazione femminili.

Martina Fabbri *graduated with honors with a master's degree in Historical Sciences from the University of Bologna in 2025, with a thesis on contemporary social formations focusing on the evolution of Italian legislation regarding gender equality. She is currently active with organizations in the Ravenna area that work to combat gender stereotypes and promote women's freedom and self-determination.*

In apertura: Archivio di Stato di Ravenna (foto dell'Autrice).

La ricerca alla base del presente articolo ha come obiettivo capire come si è evoluto il modo di affrontare la violenza sulle donne nelle aule di tribunale della provincia di Ravenna tra gli anni Trenta dell'Ottocento e gli anni Sessanta del Novecento. La scelta di questo arco cronologico è dovuta principalmente a due ragioni. In primo luogo, partire dagli anni successivi alla caduta di Napoleone permette di osservare questa evoluzione nel sistema giuridico contemporaneo, le cui basi furono poste proprio sotto il suo governo. In secondo luogo, sembrava logico terminare l'analisi all'inizio degli anni Sessanta, quando iniziò quel clima di rivendicazioni sociali e femministe che portò, nell'ambito del diritto, a riforme relative alla condizione femminile e alla violenza di genere. Per quanto riguarda le fonti, si è fatto ricorso alla consultazione dei processi criminali per il periodo precedente al 1860 e alle sentenze penali del tribunale di Ravenna per gli anni successivi, tutti documenti conservati presso l'Archivio di Stato di Ravenna. Poiché queste carte documentano innumerevoli forme di violenza sulle donne, è stato necessario restringere il campo di indagine, che si è dunque limitato ai casi di stupro, atto ritenuto dai movimenti femministi degli anni Settanta «la punta più alta dell'oppressione maschile»[1]. È tuttavia necessaria una precisazione terminologica. Benché il termine "stupro" abbia a lungo indicato un rapporto sessuale che comportava vergogna e disonore in quanto non avvenuto all'interno di contesti socialmente accettati, indipendentemente dalla violenza insita nell'atto e dalla volontà della vittima, in questa ricerca si è scelto di utilizzare il termine nella sua accezione contemporanea. Sono stati quindi riportati nel presente lavoro soltanto casi in cui a una donna o a una bambina[2] venne imposto un rapporto sessuale con la forza, contro la sua volontà o senza il suo consenso. Affinché questo tema non fosse percepito come impersonale o lontano, non lo si è affrontato in modo astratto e meramente legislativo, bensì attraverso casi aventi come protagoniste donne del Ravennate. Questa scelta vuole, inoltre, dare voce a quelle donne che denunciando le violenze subite raccontarono la loro versione della storia, solitamente silenziata da una storiografia ancora monopolio maschile.

1. Quadro storico-giuridico

A Ravenna, nel periodo considerato, si successero quattro codici penali che disciplinavano lo stupro. Dopo la disfatta di Napoleone, la città tornò allo Stato pontificio, dove nel 1832 entrò in vigore il *Regolamento sui delitti e sulle pene* emanato da papa Gregorio XVI: lo stupro era inserito nel Titolo X *Dei delitti contro i buoni costumi e contro l'onestà*[3]. Successivamente, con l'annessione dell'Emilia-Romagna al Regno di Sardegna nel 1860, entrò in vigore a Ravenna il Codice penale sabaudo, che collocava lo stupro nel Titolo IX *Dei reati contro l'ordine delle famiglie*. Tale impostazione rimase in vigore anche nel Codice Zanardelli del 1889, che annoverava i reati sessuali tra i delitti contro il buon costume e l'ordine familiare. Questo codice penale liberale venne sostituito nel 1931 dal Codice Rocco, rimasto in vigore ben oltre la caduta del regime fascista e la fine della Seconda guerra mondiale. Secondo questo, la violenza carnale – espressione che si limitava ad indicare la dimensione fisica dello stupro – era un delitto contro la moralità pubblica e il buon costume[4].

Pur differendo tra loro, questi codici condividevano uno stesso principio: lo stupro non era un delitto contro la persona, bensì contro la famiglia o contro la morale pubblica e il buon costume. La pena per questo reato non dipendeva, quindi, dall'aver leso un diritto della donna in quanto individuo, ma dalla posizione che questa occupava nella famiglia e nella società. Infatti, la donna esisteva in rapporto agli uomini: il suo valore dipendeva dall'essere moglie, figlia o madre. Il corpo non le apparteneva e di

conseguenza violarlo era un delitto che danneggiava non lei, bensì la collettività. Soltanto trent'anni fa, nel 1996, lo stupro divenne un reato contro la persona.

2. Casi presi in esame

Il primo dei casi scelti per questa analisi tra i diversi consultati[5] risale al 1834 e riguarda un contadino di Godo accusato di «tentato violento adulterio», ossia di tentato stupro di una donna sposata[6]. L'uomo aveva cercato di violentare la donna, che raccoglieva legna nei campi, spingendola in un fosso, senza però riuscire nel suo intento: si era dovuto dare alla fuga a causa della resistenza opposta dalla donna e delle sue urla. Questo caso è esemplificativo in quanto dai documenti emerge chiaramente che le qualità morali della vittima erano determinanti per l'esito del processo. Grande importanza, infatti, veniva data innanzitutto all'analisi delle relazioni intercorse tra la vittima e l'imputato. In questo caso, i due si erano già visti perché la donna e suo marito avevano abitato per due anni nella stessa zona dell'imputato, ma tra i due non era intercorso alcun tipo di rapporto. In secondo luogo, la condotta morale della vittima veniva accertata attraverso i racconti dei testimoni e, soprattutto, del parroco, essendo Ravenna sotto lo Stato pontificio. In questo caso, il giudizio del parroco in merito alla condotta della donna fu positivo: partecipava attivamente alle funzioni religiose, cresceva i figli «cristianamente» e rispettava i doveri familiari. Nonostante il giudizio favorevole e le testimonianze di chi aveva visto la donna stravolta il giorno del fatto, l'imputato non venne ritenuto «abbastanza colpevole».
La centralità della moralità femminile rimase un elemento costante fino al Novecento inoltrato, come emerge da un caso particolarmente significativo del 1936. L'imputato è un ragazzo di vent'anni accusato di violenza carnale contro una bambina di otto[7], alla quale aveva inoltre trasmesso la blenorragia. La denuncia fu sporta dalla madre dopo il racconto della bambina. Poi, una visita medica confermò che aveva subito un rapporto sessuale violento e contratto la malattia. Avendo la bambina accusato il ragazzo, che frequentava spesso la loro casa, venne fatta anche a lui una visita, dalla quale risultò che non si poteva escludere che fosse stato lui a contagiare la bambina. Questo caso è di particolare interesse poiché, nonostante questi elementi, l'indagine dei carabinieri si era concentrata sulla condotta della madre della bambina, ritenuta di dubbia moralità, e della bambina stessa. Alla fine, dunque, l'accusato venne assolto. A supporto di questa decisione si legge nella sentenza: «già quando la bimba aveva sei anni fu vista accoppiata con un ragazzetto di dieci anni nel campo sportivo in mezzo ad un crocchio di altri ragazzi e ragazze», parole che colpevolizzano una bambina per una violenza subita da un adulto[8]. Come se non bastasse, la sentenza prosegue dicendo: «e se si pensa alla morale di sua mamma, grave dubbio rimane sulla colpevolezza dell'imputato». Per avere una visione completa dei fatti bisogna precisare che questa sentenza fu poi ribaltata in appello: la Corte d'appello di Bologna condannò l'imputato a tre anni e due mesi di reclusione. Due mesi in più rispetto alla pena minima.
Il Codice Rocco – al quale non furono apportate modifiche per questo tipo di reati fino al 1996 – era in vigore anche negli altri due casi oggetto della ricerca, entrambi avvenuti nella neonata Repubblica italiana, cioè in un'Italia che si era lasciata alle spalle, almeno in teoria, l'idea fascista della donna[9]. Anche in questi casi, dato che si sta parlando di fatti recenti, le persone coinvolte rimarranno anonime. Il primo, avvenuto nel 1948, riguarda una ragazza diciassettenne dei dintorni di Ravenna che accusò di stupro un giovane di ventidue anni, suo vicino di casa e compagno di giochi durante l'infanzia[10]. Con l'avvicinarsi della guerra in Romagna, la ragazza venne mandata in collegio, mentre lui diventò partigiano, ragione per cui si è scelto di riportare proprio questo caso, tra i diversi significa-

tivi consultati. Questa, infatti, non è certo l'immagine classica che si ha di uno stupratore e dimostra che la violenza sulle donne non è legata a uno *status* economico, sociale o culturale, ma pervasiva e strutturale all'interno della nostra società. Finita la guerra, i due tornarono a casa e probabilmente iniziarono una relazione sentimentale. Dopo pochi mesi, la ragazza scoprì di essere incinta e rivelò ai genitori di essere stata violentata dall'imputato. Secondo la testimonianza della giovane, l'imputato l'avrebbe violentata un giorno in cui l'aveva trovata sola a casa. Per descrivere gli avvenimenti, la giovane insistette molto sull'avere provato a resistere all'imputato in tutti i modi fino a svenire. Inoltre, nei documenti si legge che la ragazza «aveva sentito male alla vagina, si era trovata insanguinata ai genitali», precisazioni tutt'altro che casuali. Le espressioni usate, infatti, avevano l'obiettivo di dimostrare sia che la ragazza al momento dello stupro era vergine sia che non era in grado di esprimersi in modo accurato in merito agli argomenti legati alla sessualità e quindi onesta e non maliziosa. Dimostrare una conoscenza troppo precisa sul tema rendeva le donne in certo modo corresponsabili del crimine. Proseguendo la lettura della sentenza, si legge che anche in questo processo per stupro le indagini si erano concentrate sulla condotta morale della vittima – descritta come di «contegno onestissimo», «di ottima fama» e allieva esemplare al collegio – più che su quella dell'imputato. Infine, la parte finale della sentenza mette in dubbio il racconto della vittima, colpevolizzandola:

> Ai fini penali non è violenza quella necessaria a vincere la naturale ritrosia dovuta al comune senso di pudore della donna o comunque simulata e che costituisce la nota *vis grata puellae*. Occorre invece che la violenza sia reale e che la vittima sia veramente decisa a resistere. La ragazza avrebbe potuto gridare e farsi sentire dai vicini che sarebbero potuti accorrere in sua difesa, ma invece non disse verbo. Se anche è vero che perdette i sensi, o comunque si trovò talmente prostrata da non poter gridare, aveva ben avuto il tempo di gridare al soccorso per allontanare l'imputato e successivamente, quando si vide da costui completamente trascurata, non cercò, e, se avesse voluto, ci sarebbe riuscita, di avere un colloquio con lui per invitarlo a riparare il torto subito. Né ai genitori disse nulla fintanto che non fu condotta a Ravenna per un controllo medico. È più che naturale ritenere che la ragazza, che era innamorata dell'imputato, nella speranza di tenerselo legato, gli abbia concesso, con la naturale ritrosia femminile, il suo corpo.

L'imputato non venne ritenuto colpevole.
L'ultimo caso esaminato riguarda una vicenda degli anni Cinquanta: un uomo sporse denuncia contro il fratello che aveva violentato sua moglie mentre dormiva[11]. Le due famiglie – quella della donna e del marito e quella dello stupratore, nonché cognato della vittima – occupavano due appartamenti dello stesso fabbricato: le stanze da letto erano divise soltanto da un pianerottolo e le porte d'accesso erano spesso aperte, cosa d'uso comune tra famiglie strette da vincolo di parentela in buoni rapporti. La donna non aveva visto il volto dello stupratore, ma aveva riconosciuto il braccialetto che il cognato era solito indossare e, dopo lo stupro, aveva sentito i suoi passi dirigersi verso la porta al di là del pianerottolo. Alla fine, l'imputato venne assolto per insufficienza di prove facendo leva sul fatto che la donna non avesse raccontato immediatamente la vicenda al marito. Ancora una volta la vittima di stupro non solo non venne creduta, ma addirittura venne colpevolizzata. Questa sentenza, però, contiene un altro elemento importante: la questione dello stupro coniugale. Si legge infatti che la vittima

> non poté accorgersi in un primo momento che la persona con la quale stava congiungendosi non era il marito in quanto, molto spesso, questo ultimo rincasando dopo cena era solito esercitare il diritto coniugale prendendo possesso della moglie già addormentata.

Il fenomeno dello stupro coniugale, almeno da quanto emerge da questa sentenza, non destava scalpore né indignazione: la totale mancanza di reazione rende legittimo pensare che la negazione del diritto all'autodeterminazione sessuale della donna all'interno del matrimonio fosse percepita come normale. Soltanto nel 1976 la Cassazione riconobbe l'applicabilità del reato di violenza carnale al marito che violenta la moglie[12]. Il fatto che il vincolo matrimoniale legittimasse l'imposizione violenta di rapporti sessuali, così come l'idea del matrimonio come soluzione al danno arrecato a una nubile da uno stupro, è un'ulteriore prova che ciò che la legislazione – o meglio le varie legislazioni dell'arco di tempo considerato – intendeva tutelare era l'ordine familiare e non la donna. Infine, questi casi mostrano come questo tipo di fonti giudiziarie siano utili per ricostruire l'evoluzione normativa e per comprendere la mentalità e i valori sociali.

3. Una riflessione sui motivi delle sentenze

Le sentenze esaminate presentano uno schema simile, esplicitato in un'altra sentenza del 1936, dove si legge che «quasi sempre si dovrebbe non credere alle persone offese in simili reati»[13]. Nei casi di stupro, quindi, in linea generale non si crede alla vittima. O meglio, affinché questa sia creduta si devono verificare una serie di condizioni: ci devono essere testimoni, segni fisici che dimostrino la resistenza della vittima o una condotta morale irreprensibile. Per comprendere questo atteggiamento così radicato, sono fondamentali due concetti: la *vis grata puellae* e l'*infirmitas sexus*. Per quanto riguarda l'espressione *vis grata puellae,* coniata da Ovidio nell'*Ars amatoria,* indicava l'idea secondo cui la forza e la violenza sono gradite alle donne, le quali inizialmente rifiutano un rapporto sessuale soltanto perché naturalmente timide e pudiche, mentre in realtà desidererebbero acconsentire. Ne consegue la legittimazione dello stupro: l'uomo, pensando che la donna non ceda alla proposta di un rapporto a causa della timidezza insita nella sua natura, si sente legittimato ad imporglielo[14].

Proprio per questa concezione né la dottrina dell'Ottocento né quella del primo Novecento consideravano penalmente rilevante la forza esercitata per vincere la supposta naturale ritrosia delle donne, la *vis grata puellae* per l'appunto. La violenza era considerata rilevante in un caso di stupro soltanto se superava un certo limite: era la vittima a dover dimostrare di essersi opposta con tutta la sua forza e di essere stata vinta da una *vis atrox* impossibile da fermare. La sentenza del partigiano del 1948 mostra chiaramente la persistenza di questa mentalità. A tutto ciò si sommava la convinzione che fosse impossibile stuprare una donna che opponesse davvero resistenza. Soltanto dalla fine degli anni Sessanta iniziò a cambiare quest'idea e a livello giuridico si smise di pretendere la dimostrazione di una forza inarrestabile in caso di stupro[15]. Tuttavia, questo concetto non è stato ancora realmente sradicato: secondo i dati Istat riferiti al periodo 2018-2023, infatti, il 39,3% degli uomini e il 29,7% delle donne pensano che una donna possa sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non è d'accordo[16].

Accanto alla *vis grata puellae,* un altro elemento fondamentale è il principio di *infirmitas sexus,* detto anche *imbecillitas sexus* o *fragilitas sexus*. Queste espressioni indicavano la presunta inferiorità fisica e intellettuale delle donne rispetto agli uomini; un'inferiorità ritenuta naturale, cioè dovuta a caratteristiche fisiche e anatomiche – in particolare agli organi riproduttivi –, e quindi irrimediabile.

Questa convinzione influenzò profondamente il pensiero giuridico e scientifico tra Ottocento e Novecento[17]. Alcuni studiosi, come il medico Ernst Spangenberg, sostennero infatti che le donne fossero per natura irrazionali, emotive e meno capaci di giudizio[18]. Tali idee furono riprese anche dalla

criminologia positivista, come dimostrano le teorie elaborate da Cesare Lombroso, contribuendo a rafforzare la convinzione di una minore affidabilità femminile[19].
Queste idee – riproposte anche all'inizio del Novecento[20] – scatenarono numerose discussioni riguardo a se le donne e gli uomini potessero e dovessero essere giudicati allo stesso modo oppure no[21]. Ma non solo: penetrate tanto profondamente nella società, comportarono anche una minore credibilità delle donne durante i processi e, in particolare, durante i processi per stupro. Come nel caso della *vis grata puellae*, la caduta in disuso dell'espressione latina non significa che il concetto di *infirmitas sexus* sia stato sradicato: ancora nel 1956 il presidente onorario della Corte di cassazione Eutimio Ranelletti, per sostenere che le donne non dovessero avere la possibilità di divenire magistrate, scrisse che la donna

> è fatua, è leggera, è superficiale, emotiva, passionale, impulsiva, testardetta anzichenò, approssimativa sempre, negata quasi sempre alla logica, dominata dal "pietismo", che non è la "pietà"; e quindi inadatta a valutare obiettivamente, serenamente, saggiamente, nella loro giusta portata, i delitti e i delinquenti[22].

Queste sentenze su casi di stupro dimostrano la continuità e la forza di determinati criteri di giudizio che rendevano veramente difficile credere alla vittima e, di conseguenza, condannare l'imputato. Concentrarsi su singoli casi ha permesso, inoltre, di toccare con mano come tutto ciò abbia avuto un impatto diretto sulle vite di molte donne, ragazze e bambine, mostrando così che non si parla di percentuali o di leggi astratte, bensì di persone concrete che soffrirono – e soffrono – le conseguenze di questi pregiudizi tanto difficili da estirpare.

Note

1 Simona Feci, Laura Schettini (a cura di), *La violenza contro le donne nella storia. Contesti, linguaggi, politiche del diritto*, Roma, Viella, 2017, p. 13.
2 In diverse sentenze del secondo dopoguerra le vittime erano bambini di sesso maschile, ma si è scelto di lavorare su casi di violenza esercitata su persone di sesso femminile in quanto i rapporti omoerotici meritano un'analisi specifica.
3 Stato pontificio, *Regolamento sui delitti e sulle pene*, 1832.
4 Luigi Alibrandi, Piermaria Corso (a cura di), *Codice penale, Codice di procedura penale, Leggi complementari, Codice Zanardelli*, Piacenza, La Tribuna, 2012.
5 Per la ricerca sono state lette circa centocinquanta sentenze del periodo 1830-1960.
6 Sentenza n. 8093, 1834, in Archivio di Stato di Ravenna (d'ora in poi ASRa), Fondo Tribunale civile e criminale di prima istanza della Legazione di Ravenna (1815-1860), Sezione criminale, Serie Processi criminali, b. 309.
7 Sentenza n. 56, 13 febbraio 1936, in ASRa, Fondo Tribunale di Ravenna (d'ora in poi TrRa), Giurisdizione penale, Serie Sentenze correzionali e penali (1861-1959).
8 Sulla colpevolezza dei bambini si vedano Joanna Bourke, *Stupro. Storia della violenza sessuale dal 1860 a oggi*, Roma-Bari, Laterza, 2011; Susan Brownmiller, *Contro la nostra volontà. Uomini, donne e violenza sessuale*, Milano, Bompiani, 1976.
9 Maria Virgilio, *La donna nel Codice Rocco*, in Tamar Pitch (a cura di), *Diritto e rovescio: studi sulle donne e il controllo sociale*, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1987, pp. 39-73.
10 Sentenza n. 453, 8 novembre 1948, in ASRa, TrRa, Giurisdizione penale, Serie Sentenze correzionali e penali (1861-1959).
11 Sentenza n. 203, in ASRa, TrRa, Giurisdizione penale, Serie Sentenze correzionali e penali (1861-1959).
12 Cass. pen., n. 12855/1976.

[13] Sentenza n. 199, 8 giugno 1936, in ASRa, TrRa, Giurisdizione penale, Serie Sentenze correzionali e penali (1861-1959).

[14] Gian Marco Caletti, *Dalla violenza al consenso nei delitti sessuali. Profili storici, comparati e di diritto vivente*, Bologna, Bologna University Press, 2023, pp. 39-42.

[15] Ivi, pp. 152-155.

[16] Istat, *Stereotipi di genere e immagine sociale della violenza: primi risultati*, 22 novembre 2023.

[17] Marina Graziosi, Infirmitas sexus*: la donna nell'immaginario penalistico*, in "Democrazia e diritto", 1993, n. 2, pp. 99-143.

[18] Ernst Spangenberg, *Del sesso femminile, considerato relativamente al diritto ed alla legislazione criminale*, in *Scritti germanici di diritto criminale*, vol. II, Livorno, Nanni, 1846.

[19] Ada Mangano, Mario Manfredi, *Alle origini del diritto femminile. Cultura e ideologie*, Bari, Edizioni Dedalo, 1982.

[20] Su questo si veda Pio Viazzi, *Psicologia dei sessi*, Torino, Fratelli Bocca, 1923.

[21] In Italia il sesso fu escluso dai fattori minoranti l'imputazione dal Codice penale Zanardelli, ma il dibattito continuò.

[22] Eliana Di Caro, *Magistrate finalmente. Le prime giudici d'Italia*, Bologna, Il Mulino, 2023, p. 22.